

**COMUNE DI CAMPONOGARA**  
**Provincia di Venezia**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI  
POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 14/07/2010.....

## *Indice*

### **CAPO I - NORME PRELIMINARI**

- ART. 1 - Riferimenti Normativi
- ART. 2 - Oggetto e definizioni
- ART.3 – Servizi di polizia mortuaria – competenze
- ART.4 -Facoltà di disporre delle salme e dei funerali, delle epigrafi
- ART. 5 - Disposizioni generali- vigilanza
- ART.6 - Responsabilità
- ART.7 – Servizi gratuiti e a pagamento
- ART. 8 – Atti a disposizione del pubblico

### **CAPO II - CIMITERI**

- ART. 9- Elenco Cimiteri
- ART. 10 – Reparti del cimitero
- ART. 11 - Disposizioni generali per i campi di inumazione
- ART.12 – Diritto di sepoltura
- ART. 13- Diritto al seppellimento
- ART. 14. – Depositi di Osservazione e obitorio
- ART. 15 - Piano Cimiteriali

### **CAPO III - FERETRI**

- ART.16- Deposizione della salma nel feretro
- ART.17- Verifica e chiusura dei feretri
- ART. 18- Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti
- ART. 19 - Targhetta di riconoscimento

### **CAPO IV – TRASPORTI**

- ART. 20 - Modalità del trasporto e percorso
- ART. 21- Norme generali per i trasporti
- ART. 22 - Trasporto di ceneri e resti
- ART. 23 - Trasporti e sepolture a carico del Comune
- ART.24 – Trasporto prodotti del concepimento

### **CAPO V – CONCESSIONI**

- ART. 25 – Criteri di assegnazione
- ART. 26 - Concessioni per sepolture private
- ART. 27 - Atto di concessione
- ART. 28 - Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti
- ART. 29 - Durata delle concessioni e autorizzazioni
- ART. 30 - Tariffe e modalità di pagamento
- ART.31 – Assegnazione gratuita alla sepoltura di cittadini illustri o benemeriti
- ART. 32 - Cessazione della concessione
- ART. 33 - Estinzione
- ART. 34 - Rinuncia e retrocessione
- ART. 35 - Revoca
- ART. 36 - Decadenza
- ART. 37 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
- ART. 38 - Concessioni pregresse

### **CAPO VI - INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

- ART. 39 - Deposito
- ART. 40 - Inumazione
- ART. 41 – Tumulazione
- ART. 42 – Tumulazione provvisoria

### **CAPO VII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

- ART. 43 - Esumazioni ordinarie
- ART. 44 - Modalità e termini per l'effettuazione delle esumazioni ordinarie
- ART. 45 - Esumazioni straordinarie
- ART. 46 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie
- ART. 47 - Raccolta dei resti ossei
- ART. 48 - Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
- ART. 49 - Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali.
- ART. 50 - Oggetti da recuperare

### **CAPO VIII - CREMAZIONE**

- ART. 51 – Autorizzazione alla cremazione
- ART. 52 – Consegna e destinazione finale delle ceneri
- ART. 53 – Recesso dell'affidamento
- ART. 54 – Dispersione delle ceneri
- ART.55 – Vigilanza
- ART.56 – Cremazione per insufficienza di sepolture

### **CAPO IX - POLIZIA DEI CIMITERI**

- ART. 57 - Orario di apertura
- ART. 58 - Riti funebri
- ART. 59 - Manifestazioni
- ART. 60 - Norme di comportamento all'interno dei cimiteri
- ART. 61 - Deposizione di fiori
- ART. 62 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.
- ART. 63 - Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli
- ART. 64 - Divieto di attività commerciali
- ART. 65 - Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori
- ART. 66 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

### **CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI**

- ART. 67 - Registro delle operazioni cimiteriali
- ART. 68 - Banca dati dei defunti
- ART. 69 - Banca dati delle concessioni

### **CAPO XI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- ART. 70 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- ART. 71 - Estraneità in caso di contenzioso
- ART. 72 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria
- ART. 73 - Disposizioni finali
- ART. 74 - Entrata in vigore
- ART. 75 - Diffusione
- Allegato – I vincoli di parentela

## **CAPO I**

### **NORME PRELIMINARI**

#### **ART - 1**

##### **Riferimenti Normativi**

1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998, della Legge n. 130 del 30.03.2001, del Decreto Ministero della Salute del 09.07.2002, e del D.P.R. n. 254 del 10.07.2003, Legge Regionale n.18 del 04/03/2010;

#### **ART - 2**

##### **Oggetto e definizioni**

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla decomposizione dei cadaveri, e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.
2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:
  - per **feretro** si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre.
  - per **inumazione** si intende la sepoltura della salma in terra.
  - per **tumulazione** si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba.
  - per **traslazione** si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero.
  - per **esumazione** si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra..
  - per **estumulazione** si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo.
  - per **celletta ossario** si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni.
  - per **ossario comune** si intende il luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione.
  - per **nicchia cineraria** si intende un manufatto, delle dimensioni di m 0.30x0.30x0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni." (v. par. 13.2 Circ. Min. Sanità 24/93).
  - per **cinerario comune** si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni, e conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto.
  - per **spazio dispersione ceneri** si intende un'area all'interno del cimitero destinata alla dispersione delle ceneri;

#### **ART - 3**

##### **Servizi di polizia mortuaria – competenze**

1. I servizi di polizia mortuaria e cimiteriale sono di esclusiva competenza del Comune, Le relative attribuzioni sono esplicitate dal Sindaco in conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore e, in particolare, alle norme contenute nel regolamento comunale d'igiene e nel presente regolamento.
2. In relazione a dette disposizioni di legge e regolamenti, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze per il buon andamento dei servizi e il decoro dei cimiteri.

#### **ART - 4**

##### **Facoltà di disporre delle salme e dei funerali, delle epigrafi**

1. Nel disporre della salma, dei resti e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, comunque espressa.
2. In mancanza, i familiari dispongono nel seguente ordine: coniuge convivente non legalmente separato, figli, genitori, e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti;
3. L'ordine di priorità di cui al comma precedente vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, per traslazioni del feretro, per estumulazioni e per ogni altro atto di disposizione della salma, dei resti o delle ceneri.
4. Il coniuge passato in seconde nozze decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.
5. Ove si tratti di salma di persona deceduta senza lasciare alcuno dei soggetti indicati al comma 2 o quando questi non vi provvedano o risultino sconosciuti, il Comune disporrà secondo che le circostanze lo consentano,

cercando, per quanto possibile, di tenere conto della previsione del comma primo, acquisendo se possibile le informazioni del caso, anche in via informale.

6. Per tali operazioni è comunque richiesta sempre la volontà dell'eventuale concessionario in quanto titolare del diritto d'uso del manufatto.
7. Si presume che chi agisce avanti al Comune, per le disposizioni di cui sopra, abbia titolo derivategli dall'applicazione del presente articolo e che agisca in nome e per conto e col consenso di tutti gli interessati, fermo restando che eventuali controversie fra i soggetti indicati al comma 2 andranno risolte avanti l'autorità giudiziaria, lasciando del tutto estraneo il Comune. In caso di contestazione quindi, il Comune si intenderà e resterà estraneo all'azione che ne consegue. Esso si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto, fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta sentenza di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **ART - 5**

##### **Disposizioni generali – Vigilanza**

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del Servizio incaricato. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato.
3. Le funzioni di cui agli art. 51, 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90 in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni sono di competenza del Comune.

#### **ART - 6**

##### **Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale.

#### **ART - 7**

##### **Servizi gratuiti e a pagamento**

1. L'individuazione dei Servizi Cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale, che annualmente provvede a definirne gli importi.

#### **ART - 8**

##### **Atti a disposizione del pubblico**

1. Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali è a disposizione di chiunque possa averne interesse.
2. Sono inoltre in visione al pubblico negli uffici addetti al servizio:
  - L'orario di apertura e chiusura dei cimiteri.
  - Copia del presente Regolamento.
  - L'elenco delle salme soggette ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.
  - L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo.
  - L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione a causa di incuria.
  - Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

## **CAPO II**

### **CIMITERI**

#### **ART - 9**

##### **Elenco Cimiteri**

1. Ai sensi dell'art. 337 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.07.1934 n. 1265 e del D.P.R. 285/90, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei cimiteri di Camponogara-Campoverardo, Calcroci, Premaore e Prozzolo..

#### **ART - 10**

##### **Reparti del cimitero**

In ogni cimitero del comune sono presenti specifici spazi destinati a:

1. campo per inumazioni ordinarie;
2. campo per inumazioni speciali;
3. loculi per la tumulazione di feretri;
4. celle per la conservazione di cassette ossario;
5. celle per la conservazione di urne cinerarie;
6. camera mortuaria;
7. ossario comune;
8. cinerario comune;
9. spazio per la dispersione delle ceneri.

I cimiteri possono essere dotati di campi per inumazioni e/o tumulazioni private.

All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti mortali, le ossa e ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico. (art. 100 D.P.R. 285/90) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti sono a totale carico delle comunità richiedenti.

#### **ART - 11**

##### **Disposizioni generali per i campi di inumazione**

1. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/90.

#### **ART - 12**

##### **Diritto di sepoltura**

1. Nei cimiteri del Comune di Camponogara debbono essere ricevuti i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone :
  - a. morte nel territorio del Comune di Camponogara, qualunque ne fosse in vita la residenza, salvo richiesta d'altra destinazione da parte degli aventi diritto.
  - b. morte fuori del Comune di Camponogara, ma aventi in esso, in vita, la residenza.
  - c. non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o convivente o congiunti fino al primo grado di parentela sepolti nei Cimiteri di Camponogara.
  - d. non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o convivente o congiunti fino al primo grado di parentela in vita, nati, residenti o antecedentemente residenti nel Comune di Camponogara.
  - e. morte in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma nati o aventi antecedentemente la residenza nel Comune di Camponogara.
  - f. non residenti in vita nel Comune di Camponogara e morte fuori di esso, ma aventi diritto di tumulazione in una sepoltura privata esistente nei cimiteri del Comune stesso.
  - g. I prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285 del 10/09/1990.

#### **ART. 13**

##### **Diritto al seppellimento**

1. Il diritto al seppellimento riguarda la sola salma del defunto indicato nell'atto di autorizzazione o concessione, la sola persona in vita avente i requisiti di cui al precedente art. 17, nonché la salma della persona indicata dal concessionario di cappella al momento della richiesta di tumulazione.
2. In presenza di situazioni di particolare gravità od emergenza, il Sindaco può autorizzare il concessionario a collocare nel loculo concessionato la salma di un defunto diverso da quello indicato nell'atto di concessione, previa modifica del medesimo atto.
3. Il diritto al seppellimento in cappella è esteso alle salme degli ascendenti, discendenti e collaterali del concessionario entro il 3° grado, al coniuge, ai conviventi, ai suoceri, generi e nuore. Tra gli ascendenti sono altresì compresi il patrigno, la matrigna, gli adottanti, e fra i figli anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati.
4. Gli eredi del concessionario deceduto, entro un anno dal decesso dello stesso devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti. In difetto, provvede a tale designazione l'Ufficio individuando l'erede la cui residenza risulti essere la più prossima alla Sede Municipale.
5. Il concessionario che trasferisca la propria residenza deve comunicare all'Ufficio il suo nuovo recapito, da annotarsi nel fascicolo individuale della concessione.
6. E' vietata la cessione del diritto d'uso di fosse, loculi, cappelle, cellette ossario e nicchie cinerarie tra privati.

#### **ART - 14**

##### **Depositi di osservazione e obitori**

1. Le funzioni di deposito di osservazione delle salme si svolgono nel locale adibito a camera mortuaria (art. 64, comma 3 D.P.R. 285/90), ubicato nel cimitero.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione, appositamente allestito, è autorizzata dal Comune attraverso il competente Responsabile del Servizio, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Per quanto riguarda le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali, le stesse, fatto salvo il rispetto di specifiche misure cautelative disposte dalla competente ASL, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
4. La sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita (art. 12 comma 2 e art. 11 del D.P.R. 285/90), può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

#### **ART. 15**

##### **Piani cimiteriali**

1. Ai sensi dell'art. 338 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265, così come modificato dall'art. 28, comma 1, della legge 166/02, per ciascun cimitero il Consiglio Comunale delibera il piano regolatore cimiteriale.
2. Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno venti anni.
3. Il piano è sottoposto al parere preliminare dei servizi dell'ASL competente, applicandosi al riguardo l'art. 139 del D. Lgs. 267/2000.
4. Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:
  - Dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti dagli organismi competenti.
  - Della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossarie, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni.
  - Della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre.
  - Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati.
  - Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate nel primo impianto.

#### **CAPO III**

##### **FERETRI**

#### **ART - 16**

##### **Deposizione della salma nel feretro**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 17.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata dello stesso.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile.

#### **ART - 17**

##### **Verifica e chiusura dei feretri**

1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/90, nonché, in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli art. 18 e 25 del medesimo D.P.R., ed infine l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, sono certificati dal personale a ciò delegato dell'ASL del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere.
2. Alla partenza del feretro, a garanzia della sua integrità e contenuto, sarà apposto un sigillo sullo stesso.

#### **ART - 18**

##### **Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre, ed in ogni caso dovranno essere conformi alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90. In sostituzione della cassa di metallo è autorizzato l'uso, in ambito nazionale, del materiale denominato MASTER-BI-ZI01U, previsto dal Decreto Ministero della Salute del 07/02/2002.
2. Per l'**inumazione**:

- Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002.
  - I feretri estumulati dopo un periodo minimo di 10 anni, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura (art. 86 comma 2 D.P.R. 285/90).
3. Per la **tumulazione**:
- La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti, (art. 30, 31 D.P.R. 285/90).
  - Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui al precedente punto nel rispetto delle modalità stabilite dagli art. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/90.
  - Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km, è sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 comma 13 D.P.R. 285/90.
4. Per la **cremazione**:
1. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002.
  2. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al comma 1.5, laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso.
  3. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, laddove il trasporto superi i 100 Km. dal Comune di decesso.
5. Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa (art. 25 D.P.R. 285/90).
  6. Qualora una salma, già sepolta, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, venga esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della ASL che riguardino il rifascio (paragrafo 3 Circ. Min. Sanità 10/98).
  7. Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata.
  8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
  9. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
  10. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo, nonché alle norme del D.P.R. 285/90 dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite.

#### **ART - 19**

##### **Targhetta di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

#### **CAPO IV**

#### **TRASPORTI**

#### **ART - 20**

##### **Modalità del trasporto e percorso**

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco con proprio decreto (art. 22 D.P.R. 285/90).
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto al luogo o alla chiesa o dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica

sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90.

#### **ART - 21**

##### **Norme generali per i trasporti**

1. Per il trasporto da comune a comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 (salvo che la salma sia stata imbalsamata). Negli altri mesi il trattamento già detto è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
2. Per il trasporto all'estero il trattamento di cui al comma 1 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.  
Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/90
3. Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2, è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.
4. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, che dovrà essere in possesso dei documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento, fino al raggiungimento della destinazione. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto.
5. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
6. Il personale che riceve il feretro presso il cimitero dovrà compilare e firmare il verbale di presa in consegna della salma in duplice copia di cui una copia resterà al vettore e una copia sarà consegnata all'ufficio comunale competente;

#### **ART - 22**

##### **Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto di ossa umane e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. Il trasporto di ossa e ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali.
3. Il trasporto di ossa chiuse in una cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

#### **ART - 23**

##### **Trasporti e sepolture a carico del Comune**

1. Il Comune assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei famigliari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

#### **Art - 24**

##### **Prodotti del concepimento**

1. L'azienda ULSS rilascia il nulla osta per il trasporto, il seppellimento o la cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale di stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione.

Il trasporto di cui al comma 1 può essere fatto a cura dei familiari con mezzi propri.

#### **CAPO V**

##### **CONCESSIONI**

#### **ART - 25**

##### **Criteri di assegnazione**

1. Nei cimiteri, le fosse ed i loculi vengono assegnati in ordine consecutivo soltanto al momento del decesso, previa richiesta di un familiare del defunto.
2. Non è ammessa la concessione di loculi a favore di persone in vita, da tenere a disposizione per future tumulazioni per sé o famigliari;

#### **ART - 26**

##### **Concessioni per sepolture private**

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e/o di manufatti costruiti dal Comune. Le relative concessioni riguardano:



- Sepolture individuali in fosse, loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie
  - Sepolture in cappelle per famiglie, Enti e collettività
2. La concessione di cappelle ad uso di sepoltura per famiglie, Enti e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio la data di presentazione della domanda di concessione.
  3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa di volta in volta stabilita dalla Giunta Comunale.
  4. Alle sepolture private, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 e dal presente Regolamento rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
  5. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura (diritto di sepolcro) a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
  6. Il diritto di sepolcro è cosa fuori commercio e perciò non cedibile a terzi, tranne che al Comune stesso. Il diritto suddetto è trasmissibile in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria.
  7. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

#### **ART- 27**

##### **Atto di concessione**

1. Le concessioni per sepolture, loculi, cellette ossario e nicchie cinerarie sono rilasciate a domanda, e formalizzate mediante scrittura privata.
2. Le concessioni di cappelle private sono rilasciate a domanda, e formalizzate con atto pubblico-amministrativo rogato dal Segretario Comunale.
3. Il seppellimento di salme in cappelle private è soggetto a semplice autorizzazione dell'Ufficio, rilasciata a domanda.
4. L'atto di concessione deve indicare:
  - La natura della concessione e la sua identificazione.
  - L'inizio e la fine della concessione
  - La durata.
  - Il nome, la residenza ed il codice fiscale del concessionario.
  - Il nome della persona la cui salma, resti mortali o ceneri sono destinati ad esservi accolti.
  - I diritti, gli obblighi e oneri cui è soggetto il concessionario, le eventuali prescrizioni tecniche del manufatto e le condizioni di decadenza o di revoca.

#### **ART - 28**

##### **Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti**

1. Le concessioni cimiteriali, oltre che a persone fisiche, possono essere rilasciate anche a Società legalmente costituite.
2. In ogni caso una sola persona sarà riconosciuta come concessionaria e dovrà rendersi responsabile verso il Comune dell'osservanza delle norme stabilite dal presente Regolamento.
3. Il Responsabile del Servizio provvederà alla sottoscrizione del contratto unitamente ai concessionari.

#### **ART- 29**

##### **Durata delle concessioni e autorizzazioni**

1. Le autorizzazioni alle inumazioni sono temporanee ed hanno la durata di anni dieci.
2. Le concessioni per sepolture private in loculi sono temporanee, hanno la durata di anni trenta e sono rinnovabili a domanda per ulteriori anni trenta.
3. Le concessioni per sepolture private in cellette ossario e nicchie cinerarie sono temporanee ed hanno la durata di anni venti.
4. Le concessioni di cappelle sono temporanee, hanno la durata di anni novantanove e sono rinnovabili a domanda per ulteriori anni novantanove.
5. La durata delle concessioni perpetue di loculi, rilasciate anteriormente al 21.10.1975, si intende rideterminata in anni novantanove.
6. La concessione decorre dalla data della sottoscrizione del relativo atto.
7. Alla scadenza della concessione, fatto salvo quanto previsto al punto successivo, i loculi, le cellette ossario e per urne cinerarie tornano nella piena disponibilità del Comune. I manufatti insistenti sulle fosse sono restituiti ai familiari che ne facciano espressa richiesta scritta.
8. Alla scadenza della concessione dei loculi, delle celle ossario e delle celle per urne cinerarie, gli aventi diritto possono chiedere il rinnovo della concessione che potrà essere concessa in base alle esigenze e disponibilità di spazi.

#### **ART- 30**

##### **Tariffe e modalità di pagamento**

1. Tutte le sepolture da effettuarsi nei cimiteri del Comune di Camponogara sono soggette al pagamento di una tariffa fissata dalla Giunta, salvo i casi:

- di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, come attestato dai Servizi Sociali;
  - di salma destinata a cappella privata, per la sepoltura della quale provvedono i familiari con spese a proprio carico.
2. Il pagamento della tariffa dovrà essere eseguito contestualmente al rilascio della concessione e prima della tumulazione definitiva della salma ovvero, nel caso di proroga della concessione ai sensi del precedente art. 26, prima della scadenza della medesima.
  3. Il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento debitamente motivato e sentiti i Servizi Sociali sullo stato di bisogno del richiedente, potrà concedere la rateizzazione per un periodo non superiore a 6 mesi. La richiesta di rateizzazione per un massimo di n. 6 rate mensili si perfeziona con la presentazione di polizza fidejussoria annuale rilasciata da un istituto di credito o da un'impresa di assicurazione. La garanzia è prestata per l'importo rateizzato.
  - 4.

#### **ART - 31**

##### **Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

1. Il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per meriti, opere di ingegno o servizi resi alla comunità, negli appositi spazi individuati dal Piano dei Cimiteri.

#### **ART - 32**

##### **Cessazione della concessione**

1. Le concessioni, oltre che per estinzione a seguito di scadenza naturale, cessano per rinuncia, decadenza o revoca.

#### **ART - 33**

##### **Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.
2. Allo scadere del termine di concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti mortali o ceneri ai sensi del successivo Capo VII, previa comunicazione agli interessati provvederà il Comune, collocando i medesimi rispettivamente nell'ossario comune o nel cinerario comune, se previsto.

#### **ART- 34**

##### **Rinuncia e retrocessione**

1. La rinuncia alla concessione di fossa, loculo o cappella comporta il rientro degli stessi nella disponibilità del Comune.
2. Si dà corso a rinuncia solo in caso di fossa, loculo o cappella liberi da salma, e previa richiesta scritta del concessionario.
3. Non è consentito di rinunciare alla concessione di cellette ossario e cinerarie.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **ART - 35**

##### **Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2 del D.P.R. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare le concessioni di qualsiasi area o manufatto quando ciò sia necessario ai fini di assicurare l'ampliamento o la modificazione topografica del cimitero, o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. A tal fine la Giunta Comunale può disporre l'avvio della procedura di revoca delle concessioni, nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento:
  - riconoscendo al concessionario un risarcimento calcolato secondo le modalità di cui all'articolo precedente, con spese interamente a carico del Comune. I manufatti insistenti sulle fosse rientrano nella disponibilità del concessionario che ne faccia espressa richiesta scritta, ovvero;
  - concedendo agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito e per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione dalla stessa individuati, con spese interamente a carico del Comune.
3. Dell'avvio della procedura di revoca dovrà esser data notizia al concessionario, qualora noto, o in difetto mediante preventiva pubblicazione per sessanta giorni all'Albo comunale e presso il cimitero interessato di apposito avviso indicante il giorno e l'ora previsti per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **ART - 36**

##### **Decadenza**

1. La concessione viene a decadere qualora la fossa, il loculo, la celletta ossario o la nicchia cineraria vengano per

qualsiasi motivo lasciati liberi per traslazione della salma o dei resti mortali nonché:

- quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, resti o ceneri per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione, estumulazione o cremazione.
  - quando venga accertato che la concessione sia stata oggetto di lucro o di speculazione.
  - in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.
  - quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati.
  - quando la sepoltura privata risulti in stato di perdurante grave stato di abbandono e/o di incuria dei manufatti, o per morte degli aventi diritto.
  - quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.
  - quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. Al pronunciamento di decadenza si perviene previa diffida al concessionario di agire entro un ragionevole termine, notificata allo stesso.
  3. In caso di inadempienza il pronunciamento di decadenza viene formalizzato con provvedimento del Responsabile del servizio notificato al concessionario.
  4. Nel caso di irreperibilità del Concessionario la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e presso il cimitero per un periodo di 60 giorni .
  5. La decadenza della concessione di fossa, loculo, celletta ossario o nicchia cineraria comporta il rientro degli stessi nella disponibilità del Comune.
  6. Con lo stesso provvedimento viene fissata la data in cui incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno in sopralluogo per la redazione di verbale dello stato di consistenza del manufatto.
  7. Nel caso di pronunciamento di decadenza della concessione nulla sarà dovuto al concessionario.

#### **ART - 37**

##### **Provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio incaricato disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere ovvero il loro restauro, secondo opportunità, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **ART - 38**

##### **Concessioni pregresse**

1. La Giunta Comunale, con riferimento alle concessioni per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto concessorio in quanto rilasciate prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880, può stabilire le modalità per il riconoscimento dell'immemorabile, quale presunzione *juris tantum* della sussistenza del diritto d'uso della sepoltura.

#### **CAPO VI**

##### **INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **ART - 39**

##### **Deposito**

L'eventuale sosta dei feretri prima della sepoltura sarà effettuata solo presso la camera mortuaria dei cimiteri.

#### **ART - 40**

##### **Inumazione**

1. L'inumazione è la sepoltura nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal DPR 285/90 per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere.
2. I campi di inumazione sono divisi in quadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun quadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Le sepolture a sistema di inumazione sono soggette ad autorizzazione, rilasciata dall'ufficio competente.
4. Le sepolture private a sistema di inumazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Capo V del presente Regolamento.
5. Il tempo ordinario di inumazione è di 10 anni.
6. I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali. Tale periodo è fissato in cinque anni.
7. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
8. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
9. La Giunta Comunale può disporre la sostituzione del cippo di cui ai commi precedenti con altra tipologia di manufatto, fornendo le specifiche tecniche in ordine a fattura e materiali. Le spese per la realizzazione e posa in opera del manufatto sono interamente a carico della persona autorizzata ovvero del concessionario.

10. La manutenzione dei cippi e dei manufatti e la conservazione dello stato di decoro sono a carico degli autorizzati ovvero dei concessionari. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui al precedente art. 24.

#### **ART -41**

##### **Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei od urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Capo V del presente Regolamento.
3. Il tempo ordinario di tumulazione è di 30 anni, prorogabile di ulteriori 30 anni.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 13.2 della Circ. Min. Sanità 24/93.
5. Per il riutilizzo dei sepolcri a tumulazione preesistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 285/90, privi dei requisiti costruttivi di cui all'art 76 del medesimo D.P.R., si applica quanto previsto dall'art. 106 dello stesso D.P.R e dall'art 16 della Circ.Min.Sanità n.24/93.
6. E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro (art. 13.3 della Circ. Min. Sanità 24/93).

#### **ART - 42**

##### **Tumulazione provvisoria**

1. La tumulazione provvisoria di una salma, è consentita a richiesta scritta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per un tempo limitato.
2. Il Responsabile del Servizio incaricato può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri in appositi loculi, individuati tra quelli retrocessi e disponibili ed aventi le caratteristiche dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, nei seguenti casi:
  - qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;
  - qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione già occupati da salma da estumularsi;
  - qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente allo scopo di consentire l'esecuzione i lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.
3. La concessione per la tumulazione provvisoria è subordinata al preventivo pagamento della tariffa di concessione del loculo privato di collocazione definitiva della salma, ovvero, nel caso di salma destinata ad essere ospitata in cappella privata, al preventivo pagamento della tariffa di concessione del loculo temporaneamente occupato. Sono in ogni caso a carico del richiedente tutte le spese relative alla tumulazione, estumulazioni e traslazione della salma.
4. Qualora il concessionario non dovesse procedere alla tumulazione in sepoltura privata entro i termini stabiliti, l'Ufficio procederà all'assegnazione definitiva del loculo assegnato provvisoriamente.
5. Le tumulazioni provvisorie di cui ai commi precedenti sono soggette ad un unico rinnovo, previa richiesta scritta e motivata da parte dl richiedente.
6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie.

#### **CAPO VII**

##### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### **ART - 43**

##### **Esumazioni ordinarie**

1. Le esumazioni ordinarie vengono effettuate dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni, ridotto a 5 anni nel caso di inumazione di resti mortali.
2. Le prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono applicate secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, dalla Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/1998, e dal D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 e L.R. 18/2010.

#### **ART - 44**

##### **Modalità e termini per l'effettuazione delle esumazioni ordinarie**

1. Le esumazioni ordinarie, si eseguono in base alle esigenze di spazio nei cimiteri e comunque non prima di 10 anni dalla inumazione e possono essere eseguite nel periodo da ottobre ad aprile.
2. Nel mese di settembre, viene predisposto lo scadenzario delle esumazioni ordinarie previste per l'anno successivo. Il relativo elenco delle salme da esumare è a disposizione dei cittadini e viene affisso all'Albo Pretorio e sugli appositi spazi presso ciascun cimitero per sessanta giorni, allo scopo di permettere agli

interessati, entro i trenta giorni successivi, di comunicare all'Ufficio la propria intenzione in ordine al deposito dei resti mortali.

3. Le esumazioni si effettuano in date stabilite dall'Ufficio, previa comunicazione telefonica ai familiari che lo abbiano richiesto .
4. Qualora la salma esumata non risulti completamente mineralizzata la stessa sarà ricollocata nella fossa di originaria inumazione ovvero, se previsto, sarà inumata nel campo degli indecomposti.
5. Se completamente mineralizzati, i resti mortali vengono raccolti nell'ossario comune, ovvero in cellette ossario o in altri loculi concessionati ai familiari che ne facciano richiesta.
6. Le operazioni di esumazione ordinaria sono assicurate dal Comune che ne sostiene gli oneri.

#### **ART - 45**

##### **Esumazioni straordinarie**

1. Si definiscono straordinarie le esumazioni di salme effettuate anticipatamente rispetto alla prevista scadenza decennale. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli art. 83, 84 e 85 del D.P.R. 285/90.
2. Le operazioni di esumazione straordinaria autorizzate per conto ed interesse di privati sono effettuate dagli interessati a proprie spese. Se disposte dal Comune gli oneri si intendono a carico dello stesso.
3. Le esumazioni straordinarie debbono essere eseguite previo parere favorevole dell'Azienda ULSS competente.

#### **ART - 46**

##### **Estumulazioni ordinarie e straordinarie**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Si definisce ordinaria l'estumulazione eseguita allo scadere della concessione, e comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni.
3. Si definisce straordinaria l'estumulazione di una salma effettuata anticipatamente rispetto alla prevista scadenza trentennale:
  - su ordine dell'Autorità Giudiziaria (art. 37 D.P.R. 285/90),
  - a richiesta dei familiari interessati per il trasporto della salma in altra sede, subordinatamente all'autorizzazione del Responsabile del Servizio incaricato (art. 88 D.P.R. 285/90).
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali e secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
5. L'Ufficio provvederà con congruo anticipo ad avvertire i singoli concessionari della imminente scadenza della concessione, allo scopo di consentire l'eventuale rinnovo della stessa ovvero la traslazione dei resti in altra sede.
6. Le estumulazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite previo parere favorevole dell'Azienda ULSS competente.
7. Se completamente mineralizzati, i resti mortali vengono raccolti nell'ossario comune, ovvero in cellette ossario o in altri loculi concessionati ai familiari che ne facciano richiesta.
8. Sono vietati gli spostamenti di feretri all'interno dello stesso cimitero, ad eccezione di quelli destinati ad essere tumulati in cappelle di famiglia private, ovvero in loculi retrocessi.
9. Le operazioni di estumulazione ordinaria sono assicurate dal Comune che ne sostiene gli oneri.
10. Le operazioni di estumulazione straordinaria autorizzate per conto ed interesse di privati sono effettuate dagli interessati per conto e a spese proprie. Se disposte dal Comune gli oneri si intendono a carico dello stesso.

#### **ART - 47**

##### **Raccolta dei resti ossei**

1. Si definiscono resti ossei le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione della salma, raccolte nelle attività di esumazione ed estumulazione.
2. Qualora gli aventi diritto non ne richiedano il collocamento in sepoltura privata diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.
3. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei possono essere avviati a cremazione.

#### **ART - 48**

##### **Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi**

1. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione e corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, fissato rispettivamente in 10 e 20 anni ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera b) del DPR 254/03.
2. I trattamenti consentiti per i resti mortali a seguito di esumazione ordinaria, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, sono:
  - permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere
  - trasferimento in altra fossa in contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso campo di inumazione o, se previsto, nel campo degli indecomposti;
  - cremazione

3. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, previa richiesta dei familiari sono soggetti:
  - ad inumazione. Qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno, in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.
  - a cremazione, purché in contenitore di materiale biodegradabile e facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco. Qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno, in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.
4. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato o estumulato.
5. I resti mortali di salma per i quali sussiste disinteresse dei vengono inumati.
6. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. (Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/98, paragrafi 2 e 3).
7. Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:
  - 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti.
  - 2 anni nel caso si ricorra a sostanze biodegradanti.
8. Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno 3 rotazioni dovrà essere cosparso di particolari sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali.
9. Le operazioni di cui al presente articolo sono soggette a preventiva autorizzazione dell'Ufficio.

#### **ART - 49**

##### **Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali.**

1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli art. 4 12 e 13 del D.P.R. 254/03.

#### **ART - 50**

##### **Oggetti da recuperare**

1. Qualora gli aventi diritto ritengano che nel corso di esumazioni od estumulazioni possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, debbono darne preventivo avviso all'Ufficio al momento della richiesta dell'operazione. Gli oggetti rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura dell'Ufficio.
2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati presso l'Ufficio, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
3. Decorso tale termine, in difetto di reclamo gli oggetti preziosi rinvenuti potranno essere liberamente alienati dal Comune.

#### **CAPO VIII CREMAZIONE**

#### **ART - 51**

##### **Autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della legge 130/2001.
2. Per la cremazione dei resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.
3. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità di cui all' articolo 3 della legge 130/2001.
4. E' istituito il registro comunale per la cremazione tenuto dal servizio di stato civile.
5. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato espressa per iscritto.
6. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni oppure il ritiro dell'atto.

**ART - 52**  
**Consegna e destinazione finale delle ceneri**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto.
2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
3. La consegna dell'urna cineraria alla persona autorizzata risulta da apposito verbale del Responsabile del Crematorio che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.
4. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle di cui all'articolo 30, comma 2, lettera c) L.R. 18/2010. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculo o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.
5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare aventi diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro per la cremazione sono annotati:
  - numero progressivo e data;
  - cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
  - modalità di espressione della volontà;
  - eventuale dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
  - cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
6. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.
7. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di questo ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione.
8. In caso di variazione di residenza, l'affidatario deve darne immediata comunicazione al Comune dove sono conservate le ceneri, al fine di ottenere le dovute autorizzazioni al trasporto. L'Ufficiale dello Stato Civile a sua volta ne darà immediata comunicazione al Comune che ha autorizzato l'affidamento. Di tale variazione si prenderà nota in apposito registro.
9. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
10. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
11. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.
12. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

**ART - 53**  
**Recesso dell'affidamento**

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione, secondo le modalità previste dalla normativa in vigore, a cura, onere e diligenza dell'affidatario o, in caso di decesso di questi, dei suoi aventi causa.
2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione.
3. In caso di decesso dell'affidatario gli aventi diritto possono presentare una nuova richiesta di affidamento in difetto di tale richiesta l'urna verrà collocata nel cinerario comune del Cimitero.

**ART - 54**  
**Dispersione delle ceneri**

1. La manifestazione di volontà alla dispersione delle ceneri deve essere espressa dal defunto unicamente in forma scritta ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lett.b) nn. 1 e 2 della legge 130/2001.
2. In presenza di volontà espressa dal defunto è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile la dispersione delle ceneri nel territorio comunale ai sensi della legge n. 130/2001:
  - in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
  - in natura;
  - in aree private
3. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
4. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definito dall'art. 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

5. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
6. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.
7. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, in mancanza o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b) numero 2) art. 3 legge 130/2001 cui il defunto risultava iscritto o in mancanza dal personale autorizzato dal Comune.
8. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.

#### **ART - 55**

##### **Vigilanza**

1. Per l'affidamento per la conservazione delle ceneri dei defunti il responsabile del servizio può disporre controlli a cura della polizia locale sulla collocazione delle ceneri.

#### **ART - 56**

##### **Cremazione per insufficienza di sepolture**

1. Può essere autorizzata, con ordinanza da parte del Sindaco, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 30 anni (durata della concessione), secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali.
2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune all'ingresso del cimitero.

#### **CAPO IX**

##### **POLIZIA DEI CIMITERI**

#### **ART - 57**

##### **Orario di apertura**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale fissato con Delibera di Giunta Comunale n.43 del 23/03/2009, pubblicizzati mediante appositi cartelli informativi collocati agli ingressi e previsto in:  
periodo estivo dal 01 aprile al 30 settembre dalle 07.00- alle 20.30  
periodo invernale dal 01 ottobre al 31 marzo dalle 07.30 alle 17.30
2. Per comprovati motivi può essere comunque di volta in volta autorizzata la visita al cimitero al di fuori dell'orario stabilito.

#### **ART - 58**

##### **Riti funebri**

1. All'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri in forma civile e religiosa, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Le celebrazioni avvengono negli spazi ad esse dedicati.
3. A tal fine il Comune può mettere a disposizione spazi presso i propri immobili da adibire temporaneamente a Sale del Commiato.
4. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'Ufficio.

#### **ART - 59**

##### **Manifestazioni**

1. Manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei Cimiteri devono essere previamente autorizzate dal Sindaco.

#### **ART - 60**

##### **Norme di comportamento all'interno dei cimiteri**

1. Salve le più gravi conseguenze di natura penale, nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione ed il decoro del luogo, ed in specie:
  - Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce
  - Introdurre animali al seguito, ad eccezione dei cani guida che accompagnino persone non vedenti



- Entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati.
  - Introdurre oggetti irriverenti.
  - Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti.
  - Consumare cibi e bevande.
  - Rimuovere dalle tombe fiori, piante, ornamenti e lapidi.
  - Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi.
  - Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori.
  - Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione.
  - Disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in particolare con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari
  - Fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della custodia e della vigilanza, nonché dei familiari interessati.
  - Eseguire iscrizioni sulle tombe altrui e lavori senza autorizzazione dei concessionari.
  - Danneggiare e/o deturpare manufatti
  - Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni.
  - Assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati.
2. I predetti divieti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.
  3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi e/o frasi offensive del culto professato dai dolenti, è diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### **ART - 61**

##### **Deposizione di fiori**

1. Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la deposizione di fiori purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura.
2. Gli ornamenti di fiori freschi una volta avvizziti dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, cosa da rendere indecorosi i tumuli, il personale addetto è tenuto a toglierli provvedendo per la loro distruzione.
3. Nei periodi opportuni in tutti i cimiteri avrà luogo la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

#### **ART - 62**

##### **Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.**

1. Il concessionario è tenuto ad iscrivere sulle sepolture il nome, il cognome, e la data di nascita e data di morte della persona a cui si riferiscono la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri.
2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana. Sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo venga presentato all'Ufficio completo di traduzione in italiano.
4. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacertà del luogo.
5. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, ricordi e simboli nelle forme, misure, colore e materiali autorizzati.
6. Dai cimiteri saranno rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ed i manufatti in genere ritenuti indecorosi. Potrà altresì essere disposta d'ufficio la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti - quali corone, vasi, piante, ecc. - che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque maniera non si addicano all'estetica e/o sobrietà del cimitero, o che col tempo siano divenuti indecorosi.
7. I provvedimenti di rimozione verranno adottati dal Responsabile del Servizio previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.

#### **ART - 63**

##### **Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli**

1. Nei cimiteri si può entrare solo a piedi. Alle persone disabili è consentito l'ingresso con i mezzi di deambulazione in uso.
2. All'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri e di materiali.
3. Gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc. Tali automezzi possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti, e sostare il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico.

4. Nei Cimiteri è vietato l'ingresso:
- alle persone in stato d'ubriachezza o d'esaltazione.
  - alle persone abbigliate in maniera indecorosa od indecente
  - a coloro che intendono svolgere attività di questua
  - ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

#### **ART - 64**

##### **Divieto di attività commerciali**

1. All'interno dei cimiteri è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.

#### **ART - 65**

##### **Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori**

1. Compete al Comune l'esecuzione delle opere interne al cimitero, potendo comunque lo stesso disporre od autorizzare l'intervento di privati imprenditori in possesso dei requisiti di legge.
2. Le imprese sono tenute ad informare preventivamente l'Ufficio per qualsiasi tipo di lavoro da eseguirsi all'interno dei cimiteri.
3. E' vietato alle imprese autorizzate svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. L'esecuzione dei lavori da parte delle imprese all'interno dei cimiteri è consentita esclusivamente nei giorni feriali.
5. Nel periodo dedicato alla Commemorazione dei defunti, dal 28 ottobre al 4 novembre, alle imprese non è consentita l'esecuzione di lavori all'interno dei cimiteri.
6. E' vietato alle imprese entrare nei cimiteri con furgoni o altri automezzi. Eventuali deroghe possono essere concesse dall'Ufficio su richiesta motivata.
7. Per lo svolgimento delle loro attività, alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature ed arredi di proprietà del Comune.
8. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente Regolamento.

#### **ART - 66**

##### **Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque vi si trovi all'interno:
2. Il personale dei cimiteri è comunque tenuto:
  - a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.
  - ad indossare un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo.
  - a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
  - eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia si nell'ambito che al di fuori dell'orario di lavoro.
  - ricevere compensi sotto qualsiasi forma, anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o delle ditte.
  - segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.
  - esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi.
  - trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione degli obblighi e divieti individuati dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

#### **CAPO X**

##### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART - 67**

##### **Registro delle operazioni cimiteriali**

1. Il personale di custodia è tenuto a redigere, ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

#### **ART - 68**

##### **Banca dati dei defunti**

1. E' istituita la banca dati dei defunti che costituisce l'anagrafe cimiteriale.
2. La banca dati, in formato cartaceo e/o elettronico, riporta annotati in ordine alfabetico, suddivisi per cimitero e per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso. In ogni scheda saranno riportate:
  - Le generalità del defunto
  - Il numero della sepoltura
  - Le operazioni cimiteriali eseguite sul defunto

#### **ART - 69**

##### **Banca dati delle concessioni**

1. E' istituita la banca dati delle concessioni, in formato cartaceo ed elettronico, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di potere effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

#### **CAPO XI**

##### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **ART - 70**

##### **Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme comunali precedenti, può presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto della normativa precedente è comunicato all'interessato e conservato allegato agli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.
4. Salvo quanto previsto al precedente comma, la previgente normativa regolamentare cessa di trovare applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

#### **ART - 71**

##### **Estraneità in caso di contenzioso**

1. Il Comune dichiara la propria preventiva estraneità ad azioni legali che dovessero sorgere in caso di contenzioso tra privati aventi diritto nella controversia.
2. In presenza di controversia tra privati aventi diritto il Comune si atterrà allo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo tra i medesimi, ovvero fintantoché non sia intervenuta una sentenza di ultima istanza passata in giudicato.
3. Il Comune dà altresì per inteso che ogni azione promossa da privato sia dallo stesso adottata in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli eventuali cointeressati ed aventi diritto, come riconosciuti a mente degli artt. 74, 75, 76, 77 (vincolo di parentela) del Codice Civile.

#### **ART - 72**

##### **Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria**

1. Il Sindaco nomina il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs 267/2000, individuando nel relativo decreto le funzioni e competenze da attribuirsi.

#### **ART - 73**

##### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente in materia.

#### **ART - 74**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Esso sostituisce ed abroga le precedenti disposizioni che disciplinano i servizi in materia di Polizia Mortuaria.

#### **ART - 75**

##### **Diffusione**

1. Copia del presente Regolamento è inviata competenti Uffici e agli operatori nei servizi di Polizia Mortuaria.
2. Copia del presente Regolamento è depositata presso l'URP per la visione di coloro che ne abbiano interesse.
3. Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito telematico comunale, per la dovuta pubblicità.

Allegato al Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di Polizia Mortuaria.

#### **I VINCOLI DI PARENTELA**

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (articoli 74, 75, 76 e 77 cc).

Art. 74 (Parentela). - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Art. 75 (Linee della parentela). - Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Art. 76 (Computo dei gradi). - Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

Art. 77 (Limite della parentela). - La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

ASCENDENTI	IV Grado	Trisavi
	III Grado	Bisnonni
	II Grado	Nonni
	I Grado	Genitori
DISCENDENTI	I Grado	Figli
	II Grado	Nipoti (figli dei figli)
	III Grado	Pronipoti
	IV Grado	Figli dei pronipoti

COLLATERALI	II grado	Fratelli Sorelle
	III grado	Zii Nipoti (figli di fratelli e/o sorelle)
	IV grado	Prozii Pronipoti Primi cugini
	V grado	Figli di prozii Secondi nipoti Secondi cugini
	VI grado	Altri cugini

#### La parentela e i suoi gradi nella famiglia

- Parentela in linea retta: Persone di cui l'una discende dall'altra (es. madre e figlia)
- Parentela in linea collaterale: Persone che pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (es. fratello e sorella, zio e nipote).
- Affini (i suoceri, i cognati, la nuora, il genero): L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Gli affini quindi non hanno nessun vincolo di consanguineità.
- La legge non gli attribuisce nessun diritto successorio agli affini.